



# COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

## ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

**N. 637 DEL 16 OTTOBRE 2020**

<b>OGGETTO:</b>	Tutela della salute pubblica - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19.
-----------------	---

### IL SINDACO

#### VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE** le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

**RILEVATO** da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus ivi comprese disposizioni relative agli orari di chiusura al pubblico dei pubblici esercizi e di tutte le attività commerciali ed economiche al fine di prevenire l'assembramento di persone e quindi il moltiplicarsi dei rischi di diffusione dei contagi;

**RITENUTO** che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia sul territorio comunale e dei comuni limitrofi, impone di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore e quindi inasprire le misure già adottate a livello nazionale;

**VISTI:**

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile

assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

**PRECISATO** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Diamante e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi;

## **ORDINA**

**1. CHE su tutto il territorio comunale si applicano le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza COVID per come già stabilite con DPCM 13.10.2020 con le seguenti ulteriori restrizioni** dettate da ragioni dalla migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Diamante e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi:

- **TUTTI I SOGGETTI che dalla data della presente ordinanza si trovano fuori Regione ed hanno intenzione di recarsi a Diamante** hanno l'obbligo di comunicare l'evento **almeno 48 ore prima della partenza per Diamante** attraverso lo specifico servizio on-line raggiungibile tramite la sezione RIENTRO A DIAMANTE presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it).

**Gli stessi sono tenuti alla trasmissione al Comune di Diamante entro il giorno di arrivo sul territorio di copia di un referto di negatività COVID di data non antecedente alle 72 ore precedenti l'arrivo** attraverso lo specifico servizio on-line raggiungibile tramite la sezione RIENTRO presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it).

- **TUTTI I SOGGETTI residenti o comunque dimoranti e/o con domicilio sul territorio ivi compresi titolari di attività commerciali, produttive, ecc. che dalla data della presente ordinanza si trovano sul territorio comunale di Diamante e che si recano fuori Regione per poi fare rientro a Diamante** hanno l'obbligo di comunicare l'evento **almeno 48 ore prima della partenza da Diamante** attraverso lo specifico servizio on-line raggiungibile tramite la sezione PARTENZA E RIENTRO presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it).

**Gli stessi entro 72 ore successive al rientro dovranno trasmettere al Comune di Diamante copia di un referto di negatività COVID di data non antecedente alle 72 ore precedenti** attraverso lo specifico servizio on-line raggiungibile tramite la sezione RIENTRO A

DIAMANTE presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it).

- **TUTTE LE ATTIVITA'** riconducibili alle **SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, LOTTERIE E SIMILARI, RICEVITORIE E SIMILARI** dovranno stabilire e comunicare tramite la sezione ORARI COVID presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) i loro orari di apertura e chiusura all'interno del seguente intervallo temporale:
  - **dalle ore 09.00 alle ore 21.00.**
  
- **TUTTI I CORNER ALL'INTERNO DI ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ** riconducibili alle **SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, LOTTERIE E SIMILARI, RICEVITORIE E SIMILARI** dovranno stabilire e comunicare tramite la sezione ORARI COVID presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) i loro orari di apertura e chiusura all'interno del seguente intervallo temporale:
  - **dalle ore 09.00 alle ore 21.00**
  
- **TUTTE LE RIMANENTI ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE, COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, ECC.** dovranno stabilire e comunicare tramite la sezione ORARI COVID presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) i loro orari di apertura e chiusura all'interno del seguente intervallo temporale:
  - **dalle ore 05.00 alle ore 24.00**
  
- **TUTTI I DISTRUBUTORI AUTOMATICI ACCESSIBILI AL PUBBLICO OVUNQUE ESSI SIANO INSTALLATI** fatta eccezione di quelli legati a prodotti dei MONOPOLI DI STATO, per il RIFORMIMENTO DI CARBURANTE e per i TRASPORTI nonché di PRODOTTI FARMACEUTICI e o PRESIDIO MEDICI IN GENERE potranno rimanere funzionanti, previa comunicazione tramite la sezione DISTRIBUTORI presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) all'interno del seguente intervallo temporale:
  - **dalle ore 05.00 alle ore 24.00. Fuori da detti orari i distributori dovranno essere disalimentati.**
  
- **TUTTE LE ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE, COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, ECC. che svolgono la propria attività anche in forma di asporto/consegna a domicilio nel pieno rispetto della vigente normativa di settore** dovranno stabilire e comunicare tramite la sezione ASPORTO E CONSEGNE COVID presente sul sito istituzionale del Comune di

Diamante [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) i loro orari di offerta del servizio all'interno del seguente intervallo temporale:

- o **dalle ore 05.00 alle ore 24.00**

**IL RISPETTO DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA SARANNO VERIFICATI DALLA FORZA PUBBLICA A CIO' DELEGATA E L'ELEMENTO DI VERIFICA PRINCIPALE DEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO SARA' RAPPRESENTATO DALLA "CHIUSURA A CHIAVE" DEGLI ACCESSI AI LOCALI INTERESSATI E PER QUANTO RIGUARDA I DISTRIBUTORI AUTOMATICI L'ELEMENTO DI VERIFICA SARA' RAPPRESENTATO DALLA DISALIMENTAZIONE ELETTRICA DEGLI STESSI.**

**2. CHE** dalle ore 21.00 alle ore 06.00 è stabilito il divieto di consumazione di alcoolici in tutti i luoghi pubblici di competenza comunale ivi compresi gli spazi condotti da qualsiasi attività se non ricompresi nella licenza commerciale e/o equivalente e/o all'interno di dehors di ristoranti, pizzerie e paninoteche. All'interno dei dehors è vietata la somministrazione di superalcolici. Tutte le altre attività ivi compresi i bar non potranno quindi somministrare alcoolici e/o superalcolici dalle ore 21.00 alle ore 06.00 all'esterno dei locali originariamente compresi nella licenza commerciale e/o equivalente;

**3. CHE** tutte le attività economiche, produttive e commerciali possano procedere anche alla chiusura settimanale domenicale;

**4. A TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE, COMMERCIALI E RICREATIVE NONCHE' GLI UFFICI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO** di effettuare la rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l'accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C°, **prevedendo oltre alla prevista sanzione pecuniaria in atti sovracomunali anche la sanzione della sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni. Restano esclusi dall'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività i soli uffici pubblici delle pubbliche amministrazioni;**

**5. CHE** tutti i titolari/legali rappresentanti delle ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE nonché DEGLI UFFICI PUBBLICI ed APERTI AL PUBBLICO sono responsabili all'interno dei locali di propria competenza dell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa di settore ivi comprese le disposizioni comunali e regionali anche in riferimento ai clienti/utenti prevedendo per gli stessi, oltre all'applicazione delle sanzioni già previste, anche la sanzione della sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni. **Restano esclusi dall'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività i soli uffici pubblici delle pubbliche amministrazioni;**

**6. AGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AGLI ALTRI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA**, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

## **AVVISA**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune di Diamante, nel sito istituzionale [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) e l'invio di copia, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Municipale – sede per l'emissione dei successivi conseguenti atti
- alla Locale Stazione dei Carabinieri
- alla Prefettura di Cosenza
- al Presidente della Giunta Regionale per la Calabria
- alla Questura di Cosenza
- al Commissariato di P.S. di Scalea
- al Comando Guardia di Finanza di Scalea

**Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.**

## **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.



**IL VICESINDACO**  
Geom. Giuseppe PASCALE